

ORIGINALI

51

DELIBERAZIONE n.14/11

OGGETTO: Elenchi aggiuntivi: punteggio per malattia, invalidità ed infermità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con deliberazione n.5/5 del 18 marzo 1998 questo consiglio di amministrazione ha stabilito i criteri per la formazione degli elenchi aggiuntivi di cui all'articolo 11 comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997 n.465;

Considerato che, nel predisporre i suddetti criteri, il consiglio di amministrazione con riferimento all'invalidità, alle malattie gravi ed alle infermità ha stabilito l'attribuzione di un punteggio massimo fino a 3 punti, senza differenziazione degli stessi;

Considerata l'opportunità di ancorare a parametri certi, non discrezionali, la valutazione relativa alla "invalidità o malattia grave degli ascendenti entro il I° grado o del coniuge convivente residenti nella regione" e quella concernente "l'infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio";

Vista la normativa vigente in materia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di attribuire per "l'invalidità o malattia grave degli ascendenti entro il I° grado o del coniuge convivente residenti nella regione" i seguenti punteggi:

- Invalidità al 100% ----- 3 punti
- Invalidità maggiore di 2/3 ----- 2 punti
- Invalidità minore di 2/3 ----- 1 punto

(l'invalidità dovrà essere attestata con certificato della commissione medica per

le invalidità civili),

- una o più malattie gravi, fra quelle individuate nell'elenco delle infermità incidenti sulla invalidità pensionabile approntato dall'I.N.P.S., che non abbiano dato luogo al riconoscimento della invalidità civile: ----- 0,5 punti (la malattia grave dovrà essere attestata con certificato del medico legale della A.S.L. di competenza),

- i punteggi come sopra riportati saranno aumentati di 0,5 punti nel caso di assenza di altri soggetti tenuti all'assistenza (l'assenza di tali soggetti dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato);

2. di attribuire per "l'infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio" e che ha dato luogo alla concessione dell'equo indennizzo previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni i seguenti punteggi, in base alle categorie di menomazione di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981 n.834:

- Invalidità di 1°, 2°, 3° categoria ----- 3 punti

- Invalidità di 4°, 5°, 6° categoria ----- 2 punti

- Invalidità di 7°, 8° categoria ----- 1 punto

(l'invalidità dovrà essere attestata con provvedimento dell'amministrazione interessata);

3. la presente deliberazione integra a tutti gli effetti la deliberazione n.5/5 del 18 marzo 1998 di questo Consiglio di Amministrazione ;

4. il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
